



SOCIETA' ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA IN MEDICINA E BIOLOGIA SIUMB

Registro Nazionale dei Medici Ecografisti - SIUMB

Premessa

L' Ecografia è una metodica diagnostica ampiamente diffusa in Italia, attualmente praticata da migliaia di Medici per milioni di Cittadini, in assenza di specifiche norme di Legge che ne regolamentino l'esercizio.

La SIUMB avverte la necessità di tutelare la corretta esecuzione della metodica, nei confronti sia dell' Utenza che delle Istituzioni interessate e degli stessi Medici, attraverso interventi che includano uno strumento pubblicamente disponibile, volto a garantire il perseguimento di requisiti minimi formativi da parte dei Medici operanti nel settore. A tale scopo, il Consiglio Direttivo SIUMB, emana il seguente Regolamento.

Art. 1) Istituzione

E' istituito il REGISTRO NAZIONALE DEI MEDICI ECOGRAFISTI - SIUMB, quale elenco unico dei Medici Chirurghi e Medici Veterinari in possesso di requisiti formativi di diagnostica ecografica con area di competenza generale o specialistica di seguito indicati, redatto, conservato, pubblicato e distribuito dalla SIUMB. Tale Registro è periodicamente reso pubblico sia a mezzo stampa che con i comuni mezzi informatici.

Per **Diagnostica Ecografica di Competenza Generale** si intendono tutti gli argomenti trattati nel Corso di Base che la Società organizza annualmente in sede congressuale.

Per **Diagnostica Ecografica di Competenza Specialistica** si intendono tutti gli argomenti che vengono presi in considerazione nei vari corsi avanzati previsti dall'ordinamento della SIUMB.

Art. 2) Requisiti minimi per l'iscrizione

Rappresentano un equilibrato mix di esperienza professionale e formazione secondo le indicazioni degli standard internazionali.

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DI COMPETENZA GENERALE

Possono essere iscritti al Registro della **Diagnostica Ecografica di Competenza Generale** i Soci della SIUMB* in possesso dei seguenti requisiti:



- 1) Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi o dei Medici Veterinari di una provincia Italiana;
- 2) Diploma SIUMB di Ecografia Clinica;
- 3) Attività diagnostica ecografica, almeno triennale, presso strutture pubbliche o private, ambulatori pubblici o privati e casistica certificata di almeno 3.000 esami per i Medici Chirurghi e 500 per i Medici Veterinari, come da specifica al successivo art.3.

**L'anzianità di iscrizione alla SIUMB deve essere di almeno tre anni, continuativa e regolare, calcolata dall'anno del primo versamento della quota sociale.*

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DI COMPETENZA SPECIALISTICA

Possono essere iscritti al Registro della **Diagnostica Ecografica di Competenza Specialistica** i Soci della SIUMB* in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi o dei Medici Veterinari di una provincia Italiana;
 - 2) Diploma SIUMB specialistico;
- Sono anche presi in considerazione e vagliati dal Garante del Registro scuole, corsi, eventi non organizzati dalla SIUMB inerenti temi ecografici legati alla competenza dell'iscritto.
- 3) Attività diagnostica ecografica, almeno triennale, presso strutture pubbliche o private, ambulatori pubblici o privati di casistica certificata di almeno 1.500 esami per i Medici Chirurghi e 250 per i Medici Veterinari.

** L'anzianità di iscrizione alla SIUMB deve essere di almeno tre anni, continuativa e regolare, calcolata dall'anno del primo versamento della quota sociale.*

Art. 3) Modalità di iscrizione

L'iscrizione al Registro avviene a domanda degli interessati e con deliberazione del Consiglio Direttivo SIUMB, su proposta del Garante di cui all'art. 8. La domanda di iscrizione al Registro deve essere rivolta alla SIUMB in forma scritta (esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo segreteria@siumb.it), su apposito modulo, indicando i dati anagrafici, la residenza, il numero di iscrizione e la provincia dell'Ordine dei Medici di appartenenza, le specializzazioni eventualmente conseguite, documentazione di corsi, eventi formativi, pubblicazioni inerenti la materia ecografica, l'anno di conseguimento del/dei Diplomi SIUMB di competenza in Ecografia di Base e/o Specialistica e il numero di esami ecografici eseguiti e certificati dalle strutture in cui gli esami vengono effettuati, dichiarando, altresì, la specifica conoscenza ed accettazione del presente regolamento, anche ai fini dell' Art. 13/14 REG. UE 679/2016 - GDPR (Tutela dati personali) e successive modifiche.

Con delibera del Consiglio Direttivo SIUMB, su proposta di almeno tre componenti, possono essere iscritti al Registro Medici Ecografisti che si sono particolarmente distinti per il loro curriculum in campo ecografico, previa accettazione degli interessati.



Art. 4) Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione

L'iscrizione al Registro si mantiene mediante i seguenti requisiti:

- 1) continuativa e regolare iscrizione alla SIUMB;
- 2) partecipazione ad almeno tre eventi formativi di interesse ecografico direttamente promossi o organizzati dalla SIUMB.

Per partecipazione ai suddetti eventi formativi (congressi o corsi) si intende anche quella svolta in qualità di relatore, moderatore o coordinatore. Sono anche presi in considerazione e vagliati dal Garante del Registro scuole, corsi, eventi non organizzati dalla SIUMB inerenti temi ecografici legati alla competenza dell'iscritto;

- 3) una casistica personale certificata di almeno 1500 esami ecografici.

**** I Docenti delle Scuole SIUMB mantengono l'iscrizione d'ufficio per la durata del loro incarico, previa comunicazione della persistenza dello Status di Docente o Coordinatore di Scuola e regolare iscrizione alla Società, alla data di scadenza prevista.***

Art. 5) Termini per l'iscrizione

La domanda di iscrizione al Registro, sussistendone i requisiti, può essere effettuata in qualunque momento. Le domande incomplete o non corredate dalla certificazione della casistica, ove dichiarata come requisito, sono considerate nulle. I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda. Ai fini del rinnovo quinquennale dell'iscrizione, i Soci dovranno presentarne formale richiesta, corredata dalla documentazione del possesso dei requisiti maturati, entro l'anno solare di scadenza dell'iscrizione. Le domande di iscrizione o di rinnovo quinquennale devono essere indirizzate al Garante del Registro.

Il Registro viene aggiornato alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6) Decadenza

L'iscrizione al Registro decade nei seguenti casi:

- 1) Formale richiesta del diretto interessato;
- 2) Decadenza dell'iscrizione all'Ordine dei Medici;
- 3) Decadenza dell'iscrizione alla SIUMB;
- 4) Per mancati requisiti verificati dal Garante.



L'iscrizione al Registro, inoltre, è sospesa per tutta la durata di sospensione dall'esercizio professionale per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o dell'Ordine dei Medici.

Art. 7) Rapporti con l'utenza e sospensioni

L'Utenza (Cittadini o Enti) può richiedere al Garante del Registro la posizione aggiornata dell'iscrizione al Registro di un Medico delle cui prestazioni ecografiche intende avvalersi. L'Utenza od altri iscritti al Registro o semplici Medici, inoltre, possono rivolgersi al Garante per segnalare disfunzioni, disservizi e comportamenti non consoni alla deontologia professionale dell'iscritto al Registro. In tal caso, il Garante ha l'obbligo di sentire l'interessato e di riferire nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo della SIUMB. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere l'iscrizione al Registro del Medico ritenuto responsabile di comportamenti contrari al codice deontologico. La sospensione può essere temporanea (un anno) o definitiva.

Art. 8) Garante del Registro

Il Consiglio Direttivo della SIUMB nomina un Garante del Registro che è investito dei compiti di proposta, vigilanza, redazione e conservazione del Registro, comunque da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Egli ha facoltà di verifica annuale dei requisiti degli iscritti al Registro con modalità casuale. Il Garante ha la facoltà di iniziare un procedimento di accertamento per gli iscritti verso i quali sono stati segnalati possibili addebiti o riscontrate dichiarazioni mendaci e di riferire successivamente al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Il Garante è nominato tra i Soci SIUMB con almeno un decennio di iscrizione, in possesso di un adeguato curriculum formativo, professionale e gestionale. La nomina del Garante ha durata biennale, rinnovabile. Il Garante è responsabile dell'attivazione, dell'aggiornamento e della custodia di un apposito archivio, nel rispetto dell' Art. 13/14 REG. UE 679/2016 - GDPR (Tutela dati personali) e successive modifiche. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su convocazione o su sua richiesta e, per i fini di cui sopra, può proporre la costituzione di uno specifico ufficio.

Art. 9) Norma Finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento, varranno le determinazioni del Consiglio Direttivo SIUMB, sentito il parere del Garante.